

OGGETTO: L.R. 14/2009 "PIANO CASA" E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI: ONERI E INCENTIVI PER GLI EDIFICI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI PRIMA ABITAZIONE. DEERMINAZIONI IN ORDINE ALL'ART. 7, COMMA 1-BIS, LETT. B).

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

- che la Regione Veneto, con L.R. 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile", c.d. "piano casa", ha inteso promuovere gli investimenti privati per il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente al fine di far fronte alla crisi che in quegli anni aveva investito il settore;
- che la suddetta L.R. 14/2009 è stata prorogata, con modifiche e integrazioni, con la L.R. 8 luglio 2011, n. 13, c.d. secondo "piano casa", e con la L.R. 29 novembre 2013, n. 32, c.d. terzo "piano casa", tuttora in vigore;
- che tra le varie misure di incentivazione dell'attività edilizia introdotte dalla L.R. 14/2009 è prevista, all'art. 7 "Oneri e incentivi", la riduzione o l'esenzione del contributo di costruzione dovuto ai sensi del D.P.R. 380/2001 "Testo unico dell'edilizia";
- che con la L.R. 13/2011, c.d. secondo "piano casa", il succitato art. 7 "Oneri e incentivi" è stato integrato col comma 1-bis, che così testualmente dispone:
"In deroga al comma 1, per gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 che utilizzano fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 kwh, il contributo di costruzione:
 - a) non è dovuto per gli edifici destinati a prima abitazione del proprietario o avente titolo;*
 - b) può essere ridotto dal comune nella misura del 50 per cento gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di cui alla lettera a).";*
- che il Comune di Abano Terme, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 in data 09 novembre 2011, avente per oggetto "Approvazione dei limiti e delle modalità applicative degli interventi previsti dagli articoli 2 e 3 della Legge Regionale 8 luglio 2009, n. 14, come modificata dalla Legge Regionale 8 luglio 2011, n. 13", in relazione alla facoltà prevista alla lettera b) del comma 1-bis sopra riportato ha stabilito: *"per gli interventi di cui agli artt. 2 e 3 della L.R. 14/2009 e ss.mm.ii., relativi agli edifici o unità immobiliari destinati ad uso diverso dalla prima abitazione il contributo di costruzione previsto dall'art. 16 del DPR n. 380/2001 e ss.mm.ii. è ridotto del 50% qualora, con gli stessi interventi, si preveda anche l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 kwh .";*
- che con la L.R. 32/2013, c.d. terzo "piano casa", è stato confermato il sopra richiamato disposto della L.R. 13/2011, c.d. secondo "piano casa", riguardante la facoltà dei comuni di applicare la riduzione del 50% del contributo di costruzione per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di prima abitazione, stabilendo però nel contempo che con l'entrata in vigore della legge non trovano più applicazione le deliberazioni adottate dai comuni in attuazione della L.R. 14/2009 come modificata dalla L.R. 13/2011 (cfr. art. 14, comma 2, L.R. 32/2013);

PRESO ATTO

- che, per effetto della disapplicazione delle deliberazioni comunali disposta dalla L.R. 32/2013, c.d. terzo "piano casa", il Comune di Abano Terme si trova attualmente nella condizione di non poter riconoscere la riduzione del 50% del contributo di costruzione per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di prima abitazione quale già decisa nell'ambito della succitata deliberazione del Consiglio Comunale n. 35/2011, e quale riconosciuta agli aventi diritto per le istanze presentate sino al 30 novembre 2013;

RITENUTO

- che per ragioni di parità di trattamento tra le istanze pervenute sino al 30 novembre 2013 e quelle che potranno pervenire, in considerazione anche e soprattutto del *favor* verso l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile, con contestuale riduzione delle emissioni di CO2, nonché in relazione alla crisi in atto non solo nel settore dell'edilizia ma anche in particolare, per quanto concerne il nostro territorio, in quello turistico-alberghiero, possa essere confermata la precedente volontà espressa dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 35/2011, e riconosciuta pertanto la riduzione del 50% del contributo di costruzione per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di prima abitazione;

- che, vertendosi in materia di urbanistica ed edilizia, di contributo di costruzione nonché di incentivi economici, la decisione riguardo alla conferma della riduzione del contributo di costruzione di cui trattasi debba essere assunta dal medesimo organo dell' A.C. che a suo tempo ha deciso per la sua applicazione;

VISTO il D.P.R. 380/2001 "Testo unico dell'edilizia" e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l'art. 16, comma 4;

VISTA la L.R. 14/2009 come modificata e integrata dalla L.R. 13/2011 e dalla L.R. 32/2013;

DATO ATTO, altresì, che lo schema del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 39, comma 1, letto b), del D.Lgs. 33/2013, viene pubblicato, tempestivamente, prima di essere portato all'approvazione del Consiglio Comunale;

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. f), del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che il presente argomento è stato trattato nella Conferenza Capigruppo Consiliari in data 27.10.2014;

VISTI gli allegati pareri espressi *ex art.* 49 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b), del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in L. 7.12.2012, n. 213;

SENTITI gli interventi:

CON votazione.....

DELIBERA

1. di fare proprie le premesse suesposte dando atto che le stesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di stabilire che:

- in relazione agli interventi di cui alla L.R. 14/2009 "piano casa" e successive modifiche e integrazioni, è confermata la riduzione del 50% del contributo di costruzione per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di prima abitazione come già deciso nell'ambito della deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 in data 09 novembre 2011 e previsto dall'art. 7, comma 1-bis, letto b) della L.R. 32/2013;

- di approvare conseguentemente il seguente disposto:

"Per gli interventi di cui agli artt. 2 e 3, 3-ter e 3-quater, che utilizzano fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 kw, il contributo di costruzione è ridotto nella misura del 50 per cento per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di prima abitazione. "

- l'applicazione della suddetta riduzione è estesa a tutti gli aventi diritto per le istanze presentate dal 1° dicembre 2013, data di entrata in vigore della L.R. 32/2013, al 10 maggio 2017, termine ultimo per la presentazione delle istanze stabilito da questa legge;

3. di incaricare il Responsabile del Settore Servizi Tecnici di dare attuazione a quanto sopra stabilito;

4. di dare atto che lo schema del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 39, comma 1, letto b), del D.Lgs. 33/2013, è stato pubblicato, tempestivamente, prima di essere portato all'approvazione del Consiglio Comunale;

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con separata e successiva votazione avente il seguente esito:

Allegato alla deliberazione n. del

Oggetto: **L.R. 14/2009 "piano casa" e successive modifiche e integrazioni: oneri e incentivi per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di prima abitazione. Determinazioni in ordine all'art. 7, comma 1 - bis, lett. b).**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) si esprime **parere favorevole** di regolarità tecnico - amministrativa relativamente alla proposta di deliberazione in oggetto.

Abano Terme, li 30/10/2014



Il Dirigente Settore Servizi Tecnici
(Arch. Patrizio Greggio)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) si esprime **parere favorevole** di regolarità contabile relativamente alla proposta di deliberazione in oggetto.

Abano Terme, li 30/10/2014



Il Dirigente Servizi Finanziari
(D.ssa Caterina Stecca)